L'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24 / UE, disposizione segnalata per le vie brevi dalla Commissione europea, prevede che sono legittime tali modifiche senza ricorrere ad una gara se siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;

ii) la modifica non altera la natura generale del contratto;

iii) l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 % del valore del contratto iniziale o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

Ciò posto, nelle circostanze attuali, la prima condizione sarebbe soddisfatta in quanto la crisi COVID-19 è chiaramente una circostanza che non poteva essere prevista dalle amministrazioni aggiudicatrici;

Per quanto riguarda la condizione sub ii) (le modifiche non cambiano la natura generale del contratto) le eventuali modifiche non dovrebbero cambiare sostanzialmente la dimensione / volume e la natura delle opere, dei servizi o delle forniture da fornire e ciò dovrebbe essere valutato caso per caso. È chiaro che i cambiamenti relativi alle condizioni di pagamento, la concessione agli operatori economici di esenzioni da sanzioni contrattuali e legali per inadempienze nell'esecuzione dei contratti e proroghe giustificate dei ritardi nell'esecuzione contrattuale possono essere considerati modifiche giustificate sulla base del citato articolo 72, paragrafo 1, lettera c).

Con riferimento alla condizione sub iii) (l'eventuale aumento del prezzo non è superiore al 50% del valore del contratto originale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica; tali modifiche consecutive non mirano a eludere la direttiva), si ritengono legittime le eventuali modifiche, nelle circostanze attuali, purché siano necessarie per mitigare le conseguenze della crisi nell'esecuzione di appalti pubblici e solo in tale misura.